



# **COMUNE DI SAVIGNONE**

Provincia di Genova

## **REGOLAMENTO COMUNALE**

**per la DISCIPLINA  
dell'OCCUPAZIONE SUOLO  
PUBBLICO con DEHOR**

## Indice

<b>PARTE I – DISCIPLINA DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DEHOR .....</b>	<b>3</b>
Art. 1 – Definizioni .....	3
Art. 2 – Composizione .....	3
Art. 3 – Ubicazione e dimensioni.....	3
Art. 4 – Modalità di presentazione dell’istanza e del rilascio della concessione dehor.....	4
Art. 5 – Rilascio dell’autorizzazione.....	6
Art. 6 – Adempimenti dell’Ufficio successivi il conferimento del titolo .....	6
Art. 7 – Conservazione del provvedimento di autorizzazione .....	6
Art. 8 – Rinnovo dehor continuativi .....	6
Art. 9 – Proroga dehor stagionali .....	7
Art. 10 – Rinnovo dehor stagionali .....	7
Art. 11 – Attività .....	7
Art. 12 – Orario.....	7
Art. 13 – Revoca e sospensione per motivi di interesse pubblico, lavori nell’area o nel sottosuolo dell’area occupata da dehor.....	8
Art. 14 – Danni arrecati.....	8
Art. 15 – Manutenzione degli elementi dell’area occupata .....	8
Art. 16 – Sospensione e revoca della concessione.....	9
Art. 17 – Canone di occupazione suolo pubblico .....	9
Art. 18 – Sanzioni .....	10
<b>PARTE II – CARATTERISTICHE DEGLI ELEMENTI CHE COMPONGONO LE TIPOLOGIE DI DEHOR.....</b>	<b>11</b>
Art. 19 – Tavoli e sedie. Pedane e pavimentazioni.....	11
Art. 20 – Fioriere ed elementi di delimitazione .....	11
Art. 21 – Ombrelloni ,tende a sbraccio e gazebi .....	12
Art. 22 – Riscaldamento.....	12
Art. 23 – Illuminazione .....	12
Art. 24 – Altre tipologie di arredi .....	12
Art. 25 – Materiali.....	12
Art. 26 – Disposizioni transitorie.....	13
<b>ALLEGATO A.....</b>	<b>14</b>

# PARTE I – DISCIPLINA DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DEHOR

## Art. 1 – Definizioni

1. Per dehor si intende l'insieme degli elementi (mobili, smontabili o facilmente rimovibili) posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto, annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione, con le distinzioni di cui ai successivi commi, od annesso ad un laboratorio artigianale di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto.
2. Per dehor stagionale si intende la struttura posta sul suolo pubblico per un periodo complessivo non superiore a 240 giorni nell'arco dell'anno solare.
3. Per dehor continuativo si intende la struttura posta sul suolo pubblico per un periodo complessivo non superiore a cinque anni a far data dal giorno del rilascio dell'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico.

## Art. 2 – Composizione

1. Gli elementi dei dehor di cui al precedente articolo sono classificati come di seguito indicato:
  - a) arredi di base: tavoli, sedie, poltroncine, e panche (di lunghezza non superiore a due metri e sessanta);
  - b) elementi complementari di copertura e riparo;
  - c) elementi accessori: elementi di delimitazione, pedane, stufe ad irraggiamento, cestini per la raccolta di rifiuti;
  - d) elementi ed attrezzature per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande installati nel rispetto e con i limiti posti dalla vigente normativa igienico – sanitaria.
2. Per tutte le occupazioni è obbligatoria la collocazione di cestini per i rifiuti, da svuotare a cura del titolare dell'autorizzazione o di un suo delegato.

## Art. 3 – Ubicazione e dimensioni

1. L'installazione di dehor è consentita esclusivamente alle attività autorizzate a somministrare al pubblico alimenti e bevande che dispongano di servizi igienici e alle attività indicate dal D.L. n. 223/2006, convertito in Legge n. 248/2006, Art. 3, comma 1, lettera *f bis*).
2. I dehor devono essere installati garantendo la maggiore attiguità possibile all'esercizio.
3. Non è consentito installare dehor se collocati su sede stradale soggetta a divieto di sosta o alla fermata di mezzi di trasporto pubblico, o se collocati ad una distanza (esclusi tavolini ed ombrelloni) inferiore a metri uno dal tronco di alberi, o se collocati ad una distanza radiale inferiore a metri 3 dagli accessi ad edifici di culto; inoltre la distanza minima dal filo di fabbrica perimetrale di tali edifici non deve essere inferiore a 7 m. Tali misure possono risultare inferiori solo previa autorizzazione vincolante del responsabile dell'edificio stesso. Non è consentito installare dehor o parti di esso sul marciapiede perimetrale a edifici o monumenti storici sottoposti a vincolo architettonico o ambientale. Non è consentito installare dehor o parti di esso a contatto di edifici o monumenti storici sottoposti a vincolo architettonico o ambientale se non previa autorizzazione della Soprintendenza. I dehor non devono occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi, autorizzati dal Comune.
4. Non è consentito installare dehor o parti di esso in contrasto con il Codice della Strada. In particolare in prossimità di intersezioni viarie i dehor non devono essere di ostacolo alla visuale di

sicurezza. La distanza dall'intersezione, misurata dal filo del marciapiede, non deve essere inferiore a due metri. Nel caso in cui nel progetto sia indicata una distanza inferiore sarà vincolante il parere del Servizio Tecnico. In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici e/o stradali. Qualora l'installazione del dehor occulti la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare dell'esercizio provvederà a sue spese alla ricollocazione della segnaletica di preavviso occultata.

5. Nel caso in cui l'installazione sia realizzata, anche parzialmente, sulla carreggiata, l'ingombro del manufatto deve essere tale da mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi necessari al traffico dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia, oltre che ai mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e, comunque, detti spazi non devono essere inferiori a metri lineari 2,50, salvo deroghe espressamente concordate con i Vigili del Fuoco.

6. È cura del concessionario collocare adeguata segnalazione ed in particolare, la segnalazione di divieto di sosta permanente durante la fase di allestimento, e la segnalazione di divieto di fermata durante la fase di permanenza del dehor.

7. In conformità con quanto disposto dall'Art. 20, comma 3, del C.d.S., deve essere lasciato uno spazio libero, per flussi pedonali, di almeno 2,00 metri; di norma tale spazio deve essere lasciato sul lato esterno rispetto al filo di fabbrica. Fa eccezione il caso in cui il marciapiede risulti di dimensione inferiore a 2,00 m, nel qual caso deve essere lasciato libero l'intero marciapiede laddove esistente. I dehor devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili salvo impossibilità tecniche comprovate e sottoscritte nella relazione dal tecnico abilitato che redige la domanda.

8. Se il dehor viene concesso per una superficie tripla rispetto al locale interno, o comunque superiore ai 50 m<sup>2</sup>, dovrà essere dimostrata la disponibilità di servizi igienici adeguati.

9. Su elementi e strutture componenti i dehor non sono ammessi messaggi pubblicitari, ad esclusione di quelli aventi le caratteristiche proprie delle insegne d'esercizio, non luminosi né illuminati.

#### **Art. 4 – Modalità di presentazione dell'istanza e del rilascio della concessione dehor**

1. Il titolare di un pubblico esercizio o di un laboratorio artigianale di prodotti destinati al consumo che intenda collocare un dehor stagionale o continuativo su suolo pubblico deve ottenere la preventiva concessione.

2. Al fine dell'ottenimento del titolo autorizzativo, il richiedente deve presentare formale istanza in bollo secondo le normative vigenti presso l'Ufficio protocollo comunale. I termini del procedimento per il rilascio della concessione sono stabiliti in 30 giorni. L'Ufficio addetto al rilascio del titolo potrà avvalersi di pareri della competente Soprintendenza ai Beni Architettonici se i dehor sono ubicati in edifici soggetti a vincolo o nelle immediate vicinanze. In tal caso i termini del procedimento sono fissati in 45 giorni. Trascorsi tali termini varrà il principio del silenzio – assenso purché le strutture non siano in contrasto con quanto previsto dal presente regolamento.

3. L'istanza dovrà indicare:

- a) generalità complete dell'istante;
- b) qualità dell'istante se: proprietario dell'attività, dipendente delegato alla richiesta;
- c) recapito telefonico mobile/fisso;
- d) recapito e-mail e/o P.E.C.;
- e) luogo di ubicazione del dehor;
- f) durata dell'occupazione (se temporaneo);

- g) superficie di occupazione misurata in mq (metri quadrati);
- h) dichiarazione dell'istante indicante:
  - l'informativa sul trattamento dei dati personali;
  - l'informativa sulla punibilità sulle false dichiarazioni ex Art. 496 c.p.;
  - l'impegno a sottostare a tutte le prescrizioni che verranno stabilite nell'eventualità del rilascio del titolo autorizzativo;
  - la consapevolezza che l'amministrazione comunale si riserva la possibilità di richiedere ulteriori integrazioni documentali qualora lo dovesse ritenere necessario;
  - l'impegno a mantenere il Comune sollevato ed indenne da qualsiasi pretesa, anche giudiziaria, che per danni eventualmente causati dalla struttura da installare, potesse essere avanzata da terzi;
  - l'impegno a ripristinare a regola d'arte qualsiasi danno arrecato alla pavimentazione, alla struttura, alle opere d'arte e alle pertinenze della strada con la struttura da installare;
  - impegno a procedere al versamento del canone all'occupazione suolo calcolato in base alla superficie occupante dalla struttura.

4. Le domande dovranno essere corredate della seguente documentazione:

- a) planimetria in scala adeguata firmata dal richiedente;
- b) relazione descrittiva con le specifiche relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie e se previsti, pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti), anche attraverso riproduzioni fotografiche o copie di estratti di catalogo;
- c) attestazione del rispetto della normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche;
- d) fotografie frontali e laterali del luogo dove il dehor dovrà essere inserito;
- e) dichiarazione che gli elementi strutturali e gli eventuali impianti elettrici e/o gas saranno realizzati ai sensi delle normative vigenti;
- f) dichiarazione che gli elementi e le attrezzature per la somministrazione di bevande ed alimenti saranno realizzate nel rispetto delle normative vigenti;
- g) dichiarazione sulla disponibilità di servizi igienici adeguati nei casi previsti al comma 8 dell'articolo precedente;
- h) nullaosta del proprietario dell'edificio o unità immobiliare o del condominio, qualora la struttura da installare venga posizionata a contatto di un edificio;
- i) copia fotostatica del documento di identità del richiedente;
- j) ricevuta di versamento dei diritti di istruttoria;
- k) nulla osta della Città Metropolitana di Genova ai sensi dell'Art. 26, comma 3, del C.d.S. qualora il dehor sia posizionato su strada provinciale.

5. L'amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione ai fini di una più dettagliata valutazione tecnica;

6. La concessione di occupazione suolo pubblico con dehor stagionale è rilasciata per un periodo complessivo non superiore a 240 giorni nell'arco dell'anno solare ed è soggetta a proroga e rinnovo. Sull'atto di concessione è prescritto l'obbligo di presentare, entro 30 giorni dal rilascio, una relazione fotografica sulla struttura realizzata.

7. La concessione del suolo pubblico con dehor continuativo si intende rilasciata per cinque anni, dalla data del rilascio della concessione stessa, purché il titolare dell'esercizio a cui è annesso il dehor presenti annualmente entro 30 giorni dalla scadenza dell'annualità, una comunicazione di

proseguimento dell'occupazione del suolo e permangono i requisiti e le condizioni che hanno determinato il rilascio del provvedimento. La comunicazione deve contenere la dichiarazione attestante la totale conformità del dehor a quello precedentemente autorizzato ed in allegato ad essa dovrà essere presentata relazione fotografica non anteriore a 30 giorni.

8. Al termine dell'esecuzione degli interventi il soggetto autorizzato dovrà comunicare l'avvenuta ultimazione e produrre le certificazioni relative ad eventuali impianti interni o connessi al dehor.

### **Art. 5 – Rilascio dell'autorizzazione**

1. Le autorizzazioni dovranno essere ritirate dall'istante presso l'Ufficio Tecnico anche a seguito di comunicazione d'invito al ritiro dell'autorizzazione.

2. Dalla data del ricevimento di tale invito, il richiedente avrà a disposizione sessanta giorni per il ritiro; trascorso tale periodo l'autorizzazione perderà validità e sarà necessario ripresentare la domanda senza gli allegati, se immutati, né procedere a nuovo pagamento.

3. Nell'autorizzazione sono indicate le condizioni da rispettare nonché la durata della stessa.

4. L'autorità competente può revocare o modificare in qualsiasi momento l'autorizzazione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza.

5. L'autorizzazione viene accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di farsi carico del ripristino di eventuali danni derivanti dalla struttura.

6. Il diniego dell'autorizzazione sarà comunicato al richiedente, con indicazione dei motivi del diniego stesso, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, completa della documentazione necessaria, come indicato dall'Art. 4, comma 2, in caso di silenzio, vale l'assenso.

### **Art. 6 – Adempimenti dell'Ufficio successivi al conferimento del titolo**

1. Una volta conferito il titolo autorizzativo al soggetto istante, l'Ufficio Tecnico competente al rilascio, dovrà comunicare al Responsabile di Servizio dell'Area Economico – Finanziario l'istituzione di un nuovo titolo autorizzativo di dehor, allo scopo che la stessa Area provveda a controllare i dovuti versamenti dei canoni annui e in caso di mancanza dare avviso di cui all'Art. 17 comma 5.

### **Art. 7 – Conservazione del provvedimento di autorizzazione**

1. L'autorizzazione per l'occupazione suolo dovrà essere conservata presso il pubblico esercizio o laboratorio artigianale per il quale è stata richiesta la stessa, allo scopo di essere esibita a richiesta degli organi di Polizia Stradale di cui all'Art. 12 del vigente Codice della Strada e dimostrare la legittimità dell'occupazione.

### **Art. 8 – Rinnovo dehor continuativi**

1. La concessione di occupazione suolo pubblico con dehor continuativo può essere rinnovata ogni 5 anni purché l'istanza sia presentata almeno 30 giorni prima la scadenza del precedente titolo autorizzativo e che provenga dallo stesso soggetto intestatario del titolo.

2. Nel caso in cui non siano apportate modifiche al dehor, l'istanza dovrà essere corredata dell'autocertificazione secondo cui alla struttura non è stata apportata alcuna modifica e presentare attestazione del versamento del canone dovuto.

3. Qualora, non debbano essere presentate nuove modifiche al dehor, in fase di rinnovo, non sarà dovuto il pagamento dei diritti d'istruttoria di cui all'Art. 4, comma 4, lett. k), ma il solo versamento del canone annuo.

4. In caso vengano apportate nuove modifiche anche di superficie, occorrerà presentare nuova istanza con le modalità di cui all'Art. 4.

### **Art. 9 – Proroga dehor stagionali**

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico con dehor stagionale **può essere prorogata** previa presentazione, **almeno 15 giorni prima la scadenza** originaria, di istanza in bollo. Resta fermo che la durata complessiva di installazione non potrà superare i 240 giorni nell'arco dell'anno solare.

2. **Potrà essere rilasciata una sola proroga.**

### **Art. 10 – Rinnovo dehor stagionali**

1. La concessione di occupazione suolo pubblico con dehor stagionale può essere rinnovata previa verifica della sussistenza delle condizioni in materia di viabilità e non può comunque essere soggetta a più di cinque rinnovi annui consecutivi, indipendentemente dalla durata degli stessi, a partire dalla prima domanda.

2. In occasione di **rinnovo della concessione** di occupazione di suolo pubblico con dehor stagionale, il titolare dell'esercizio dovrà presentare formale istanza in bollo **30 giorni prima di quello previsto per l'installazione**, contenente la dichiarazione attestante la totale conformità del dehor a quello precedentemente autorizzato. Per le istanze di rinnovo non sono dovuti i diritti di istruttoria.

### **Art. 11 – Attività**

1. Il dehor non deve essere adibito ad uso improprio, l'area occupata è destinata all'attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Nei dehor direttamente e fisicamente collegati ad esercizi di somministrazione potranno essere installati banchi ed attrezzature per lo svolgimento dell'attività autorizzata, fatta salva la vigente normativa igienico – sanitaria e nel rigoroso rispetto della medesima.

2. Nei dehor sono consentiti piccoli intrattenimenti musicali. In ogni caso non si deve creare pregiudizio al riposo delle persone.

3. Nei dehor è vietata l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento.

### **Art. 12 – Orario**

1. **Il dehor osserva l'orario di apertura dell'esercizio a cui è annesso**, nel rispetto della quiete pubblica.

2. I piccoli intrattenimenti musicali dovranno terminare non oltre le ore 24.00.

3. L'orario di cui al precedente comma può essere modificato con ordinanza sindacale in occasione di sagre, fiere, feste patronali ed altri eventi similari di particolare rilevanza.

## **Art. 13 – Revoca e sospensione per motivi di interesse pubblico, lavori nell'area o nel sottosuolo dell'area occupata da dehor**

1. Per motivi di interesse pubblico la concessione di occupazione di suolo pubblico con dehor è revocata con provvedimento motivato dal soggetto preposto al rilascio della concessione che provvede alla comunicazione al destinatario con almeno 30 giorni di preavviso. In casi di motivata urgenza la comunicazione alla parte può avvenire con 5 giorni di preavviso e in casi di comprovata necessità con notificazione dagli effetti immediati.
2. La concessione di occupazione suolo pubblico è sospesa con provvedimento del soggetto preposto al rilascio del provvedimento nei seguenti casi:
  - a) Ogni qual volta nella località interessata debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione, non realizzabili con soluzioni alternative. In tal caso il responsabile preposto al rilascio del provvedimento di concessione provvede a comunicare al destinatario la data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti. Tale comunicazione, qualora non comporti revoche della concessione dovrà avvenire con 15 giorni di preavviso.
  - b) Per l'effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitino la rimozione immediata degli arredi, la comunicazione alla parte può avvenire in forma urgente. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio, per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica, l'Ente competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture. I costi saranno a carico del concessionario.
  - c) Nel caso di revoca o sospensione della concessione di occupazione di suolo pubblico per motivi di interesse pubblico è previsto il rimborso del canone versato anticipatamente. Tale rimborso potrà essere riconosciuto, su richiesta del concessionario, in detrazione del canone degli anni successivi.

## **Art. 14 – Danni arrecati**

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico dagli elementi costituenti il dehor, deve essere risarcito dai titolari dell'esercizio commerciale.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature ed al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, l'ufficio competente, relativamente al danno provocato, provvederà all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al concessionario le spese sostenute oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.

## **Art. 15 – Manutenzione degli elementi dell'area occupata**

1. È fatto obbligo mantenere lo spazio pubblico dato in concessione in **perfetto stato igienico – sanitario, di nettezza, di sicurezza, di decoro** e nelle stesse condizioni estetiche con cui è stato autorizzato.
2. Lo spazio di ristoro all'aperto deve essere opportunamente dotato di cestelli per il contenimento dei rifiuti, da prevedere nel progetto.
3. L'eventuale sostituzione di arredi con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non richiede nuove autorizzazioni.

4. Allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio all'aperto, **gli elementi di arredo dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato, o ove presente, sulla pedana, all'interno della apposita delimitazione.**

5. In occasione della chiusura per periodo feriale dell'esercizio, gli elementi anzidetti dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato non visibile dall'esterno, pena la revoca della concessione.

**6. Allo scadere del termine della concessione di occupazione suolo pubblico ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento anzidetto, il titolare dell'esercizio è tenuto a rimuovere dal suolo pubblico medesimo ogni singolo elemento di dehor.**

### **Art. 16 – Sospensione e revoca della concessione**

1. La sospensione o revoca del titolo autorizzativo, viene emessa dal Responsabile dell'Ufficio emanante l'autorizzazione.

2. La concessione è sospesa quando:

- a) gli impianti tecnologici non risultino conformi alla vigente normativa;
- b) agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato;
- c) la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro, alla nettezza e/o pericolo per le persone e/o cose e/o vengano meno le condizioni igienico – sanitarie. Nel caso di sospensione, l'occupazione di suolo pubblico e l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento di sospensione.

3. La concessione è revocata, previa notifica di atto di diffida con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini e nei tempi indicati dalla diffida stessa, quando:

- a) le attività svolte sull'area siano causa di disturbo alla quiete dei residenti, ove tale disturbo venga accertato dalle autorità competenti;
- b) in caso di mancata apertura dell'esercizio e di conseguente inutilizzo dell'area adibita a dehor per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi, fermo restando il periodo di godimento delle ferie.
- c) in caso di mancato versamento del canone annuo dovuto entro il termine stabilito.
- d) in caso di reiterazione dei casi di sospensione di cui al comma 1 del presente articolo, nell'arco del triennio.

4. I provvedimenti di sospensione o revoca, vengono emessi con apposito atto da parte dell'Ufficio competente al rilascio del titolo autorizzativo.

5. I presupposti di fatto per l'applicazione dei precedenti provvedimenti sono accertati dal Servizio di Polizia Locale, che trasmette le relative segnalazioni all'ufficio preposto al rilascio della concessione per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

### **Art. 17 – Canone di occupazione suolo pubblico**

1. Il canone relativo all'occupazione suolo pubblico della struttura dehor è commisurato alla superficie totale dell'area occupata dallo stesso.

2. Le modalità per la determinazione dell'ammontare del canone annuo, dovuto fin dal primo rilascio autorizzativo, sono riportati dall'Art. 20 del vigente Regolamento Comunale COSAP, dividendo il territorio comunale in tre categorie, secondo l'elenco di classificazione d'aree

pubbliche allegato al Regolamento Comunale COSAP citato dall'Art. 19 dello stesso. Le tariffazioni sono determinate per metro quadro e varianti a seconda della tipologia di occupazione suolo.

3. Le modalità di pagamento del canone annuo dovuto sono riportate dall'Art. 25 del vigente Regolamento Comunale COSAP.

4. In caso di mancato o parziale versamento del canone, lo stesso verrà maggiorato degli interessi legali e **comporterà l'applicazione della** sanzione amministrativa prevista dall'Art. 26 del vigente Regolamento Comunale COSAP.

5. Qualora non dovesse essere corrisposto il corrispettivo canone annuo, il Responsabile di servizio competente alla riscossione dell'Area Economico – Finanziario dovrà avvisare l'Ufficio Tecnico competente al rilascio del titolo autorizzativo, allo scopo di emanare il provvedimento di revoca ed intimazione di rimozione dell'opera ormai abusiva entro un congruo termine e notificarlo al destinatario. Lo stesso Ufficio, trasmetterà il provvedimento per conoscenza al Servizio di Polizia Locale allo scopo di procedere alla sanzione prevista dal Codice della Strada con il conseguente ripristino dello stato dei luoghi, ove l'intimato non abbia adempiuto alla rimozione del dehor entro il termine indicato dal provvedimento. Per l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento Comunale COSAP, conseguente al mancato versamento del canone dovuto, la competenza all'applicazione delle stesse è disciplinata dallo stesso Regolamento.

### **Art. 18 – Sanzioni**

1. Per l'occupazione abusiva del suolo stradale o per occupazione che, in presenza di concessione, non ottemperi alle prescrizioni dettate nella stessa, si applicano le sanzioni previste dall'Art. 20 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal vigente Regolamento Comunale COSAP.

## **PARTE II – CARATTERISTICHE DEGLI ELEMENTI CHE COMPONGONO LE TIPOLOGIE DI DEHOR**

### **Art. 19 – Tavoli e sedie. Pedane e pavimentazioni**

1. Tavoli e sedie possono essere collocati sulle pavimentazioni esistenti oppure su materiali o manufatti facilmente amovibili ed appoggiati semplicemente al suolo, a raso o sopraelevate, ossia costituite da strutture modulari mobili.
2. I tavoli dovranno essere di legno in colore naturale o tinto con essenza di noce (o simile), bianchi, neri o grigi. In alternativa potranno avere strutture in alluminio o acciaio, in colore naturale del metallo purché il piano d'appoggio rispetti le colorazioni di cui sopra. È ammesso il ferro battuto in colore naturale o verniciato color bianco, grigio-ferro-antracite o verdone. Le dimensioni massime devono essere di 70×70 *cm.* o diametro 80 *cm.* escluse le composizioni dei ristoranti
3. Le sedie, le panche e/o similari (poltroncine e divanetti) di dimensioni comunque non superiori a 2,20 *m* dovranno essere di legno, color naturale, tinto con essenza noce (o simile), bianche, nere o grigie. Sono ammesse sedie o panche (e/o similari) impagliati o con schienale e/o seduta di finta impagliatura. Sono autorizzati i materiali e i colori previsti per i tavoli. In alternativa sono altresì autorizzati sedie, panche e/o similari in vimini, bambù e canna in colore naturale o grigio.
4. Le pedane e le pavimentazioni modulari sopraelevate devono essere opportunamente delimitate, avere altezza minore di 15 *cm*, salvo casi particolari di particolari pendenze del suolo, ed ottemperare alle norme vigenti per il superamento delle barriere architettoniche, anche con strutture amovibili. Possono essere in legno o materiale idoneo anche plastico purché di colore compatibile con il suolo circostante. L'eventuale scivolo di raccordo deve essere realizzato, di norma, all'interno dell'area occupata.
5. Nel Centro Storico (Piazza Ghelfi – già Piazza della Chiesa – e zone limitrofe) è vietato l'uso di tavoli e sedie completamente in materiale plastico, fatte salve le occasioni di sagre, fiere e feste di piazza.

### **Art. 20 – Fioriere ed elementi di delimitazione**

1. Per elemento di delimitazione si intende qualsiasi manufatto atto ad individuare gli spazi in concessione, rispetto al restante suolo pubblico, al fine di evitare che persone o cose fuoriescano dall'area in modo disordinato.
2. Sono adottabili recinzioni quali: fioriere, vasi, pannelli paravento o similari.
3. La linea di delimitazione dell'area di occupazione deve essere sempre costituita da una sola fila di elementi, di norma uguali e/o compatibili tra loro. Qualora il concessionario usufruisca di due aree distinte, queste dovranno avere gli stessi elementi di delimitazione.
4. Le fioriere, rigorosamente compatibili con l'ambiente circostante, poste a delimitazione dell'area devono essere sempre piantumate, anche con arbusti.
5. Le aree non delimitate da fioriere e vasi, potranno essere delimitate da recinzioni e/o paraventi di design storico/antichizzato, compatibili con l'ambiente circostante, in vetro, approvati dall'Ufficio rilasciante la concessione, con altezza massima di 1,60 *m*. Gli appoggi al suolo non devono costituire intralcio o pericolo alla circolazione pedonale e devono garantire una buona stabilità del manufatto.

## **Art. 21 – Ombrelloni, tende a sbraccio e gazebi.**

1. La struttura portante degli ombrelloni, comunque privi di scritte pubblicitarie nel solo centro storico, deve essere ancorata ad apposito basamento e le punte delle stecche devono avere un'altezza minima di 2,20 m dal suolo.
2. Le tende a sbraccio sono costituite da uno o più teli detraibili, inclinati verso l'esterno con eventuale presenza di mantovana frontale e/o laterale (con la sola eventuale insegna di esercizio impressa), posti all'esterno degli esercizi commerciali e privi di punti di appoggio al suolo, semplicemente agganciati alla facciata. Le tende devono essere idonee a proteggere dal sole e dalle intemperie, in condizioni di totale sicurezza.
3. L'altezza minima dal suolo delle tende a sbraccio deve essere di 2,20 m. Potrà essere consentita la presenza di mantovane frontali e laterali purché siano a una distanza minima dal suolo di mt. 2.00, la sporgenza massima consentita (misurata nella sua proiezione al suolo) è di 3,50 m.
4. Sono ammesse coperture "a vela" e non sono ammesse chiusure di sorta laterali dei gazebi, se non quelle previste al precedente Art. 20, comma 5. L'altezza minima del gazebo dal suolo non potrà essere inferiore ai 2,20 m.

## **Art. 22 – Riscaldamento**

1. Per tutte le tipologie di dehor sono ammessi impianti di riscaldamento amovibili del tipo a fungo alimentati da combustibile gassoso, con bombole di capacità non superiore a 10/15 kg. ovvero altri impianti di riscaldamento elettrici alogeni amovibili. Detti impianti, certificati secondo norme CE con omologazione che attesti la conformità del prodotto, sono collocabili esclusivamente in spazi aperti e ben aerati, in maniera tale da non costituire intralcio e/o pericolo per gli utenti.

## **Art. 23 – Illuminazione**

1. Ad integrazione di tutte le tipologie di dehor sono ammessi corpi illuminanti da inserire armonicamente nelle strutture stesse ed a condizione che l'illuminazione non prevalga sull'illuminazione pubblica, non contrasti con le segnalazioni semaforiche e non arrechi danno ai conducenti dei veicoli. Nel centro storico dovranno essere utilizzate lampade, anche a LED, ma sempre a tonalità calda.
2. L'impianto elettrico deve essere realizzato o collegato ad impianto in conformità con le vigenti norme CE, con il D.Lgs n. 547/55 e con il Decreto Ministeriale n. 37 del 22.01.2008.

## **Art. 24 – Altre tipologie di arredi**

1. Eventuali altre proposte sulla tipologia degli arredi e strutture dehor non contemplate nel presente regolamento/nelle presenti disposizioni differenti dalle caratteristiche sopra descritte potranno essere considerate ed accettate a giudizio del Servizio Tecnico se non contrastano con l'indirizzo dei principi di sobrietà ed assonanza con l'estetica dell'assetto urbano.

## **Art. 25 – Materiali**

1. I dehor da posizionarsi nel centro storico dovranno essere facilmente scomponibili, con telaio in acciaio, ferro battuto (di colore grigio-ferro-antracite) o legno (di color noce o similare) e dalle coperture superiori di colore avorio o similare, approvati dall'Ufficio rilasciante la concessione.

## **Art. 26 – Disposizioni transitorie**

1. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con il presente Regolamento, con le presenti disposizioni.
2. A seguito dell'entrata in vigore del presente Regolamento, delle presenti disposizioni non sarà più possibile effettuare i rinnovi delle concessioni per tutte le altre installazioni già presenti sul territorio comunale al momento della scadenza della concessione in atto. Gli utilizzatori dovranno presentare nuova domanda ai sensi del presente Regolamento con il rispetto delle presenti disposizioni.
3. Le concessioni ad occupare suolo pubblico con dehor relative a domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento/delle presenti disposizioni ed ancora in fase di istruttoria, sono rilasciate sulla base delle disposizioni e modalità di funzionamento previste dal presente Regolamento/dalle presenti disposizioni.

Marca da bollo

€ 16,00

**ALLEGATO A**

**AI COMUNE DI SAVIGNONE**

Area 04 Tecnica

Via Garibaldi 2

16010 SAVIGNONE

**Oggetto: Istanza per l'ottenimento di autorizzazione di occupazione suolo pubblico per i dehor.**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a il \_\_\_\_\_

a \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_

in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_

in qualità di **(barrare la casella interessata)**

**Titolare**  **Legale Rappresentante pubblico esercizio o laboratorio artigianale**  
denominato \_\_\_\_\_

ubicato in Savignone, via/piazza \_\_\_\_\_

telefono \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_ P.E.C. \_\_\_\_\_

C.F./P.IVA \_\_\_\_\_.

**CHIEDE**

Ai sensi dell'Art. 20 del vigente Codice della Strada, rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico per l'installazione di n. \_\_\_\_\_ dehor

continuativo

stagionale per il periodo dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

da collocare in Via/Piazza \_\_\_\_\_

prospiciente

limitrofo

all' esercizio pubblico o laboratorio artigianale di cui sopra per una superficie pari a \_\_\_\_\_  $m^2$  (metri quadri).

Il dehor sarà posizionato ad una distanza dell'edificio pari a \_\_\_\_\_ m (metri).

**DICHIARA**

- di essere informato/a che ai sensi dell'Art. 13 D.Lgs n. 196/2003, e successive modifiche e integrazioni, (Codice in materia di protezione dei dati personali), il Comune di Savignone utilizzerà i Suoi dati per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento per cui la domanda è stata presentata;
- di essere informato/a che le false dichiarazioni sono punite ai sensi dell'Art. 496 del codice penale;
- di impegnarsi a sottostare a tutte le prescrizioni che verranno stabilite con l'atto di autorizzazione;
- di essere consapevole che l'amministrazione si riserva la possibilità di richiedere ulteriori integrazioni qualora lo ritenga necessario;
- di impegnarsi a mantenere il Comune sollevato ed indenne da qualsiasi pretesa, anche giudiziaria, che per eventuali danni causati dalla struttura, potesse essere avanzata da terzi;
- di impegnarsi a ripristinare a regola d'arte qualsiasi danno arrecato alla pavimentazione, alla struttura, alle opere d'arte e alle pertinenze della strada con la struttura da installare;
- di attenersi alle norme previste dal Vigente Regolamento Comunale in materia;
- di impegnarsi a procedere al versamento del canone all'occupazione suolo calcolato in base alla superficie occupante dalla struttura.

### **ALLEGA**

- marca da bollo da € 16,00;
- Ricevuta versamento diritti sul C/C postale 19614163 intestato a Comune di Savignone - Servizio Tesoreria con causale: "diritti istruttoria s.v. – autorizzazione occupazione dehor ex Art. 20 C.d.S.";
- fotocopia documento di identità;
- planimetria firmata dal sottoscritto, in scala adeguata, di cui all'Art. 4, comma 4, lett. a) del Regolamento Comunale dalla quale sia rilevabile la zona e l'area da occupare;
- sommaria relazione descrittiva con le specifiche relative a tutti gli elementi significativi di arredo di cui all'Art. 4 comma 4, lett. b) del Regolamento Comunale e foto degli stessi;
- fotografie frontali e laterali del luogo dove il dehor dovrà essere inserito;
- nulla osta del proprietario dell'edificio o unità immobiliare o del condominio (*qualora la struttura da installare venga posizionata a contatto di un edificio*);
- nulla osta della Città Metropolitana di Genova ai sensi dell'Art. 26, comma 3, del C.d.S. (*qualora il dehor sia posizionato su strada provinciale*).

\_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_

IL RICHIEDENTE

\_\_\_\_\_